



CONVENZIONE

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ACI – PROGEI SPA

Periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2020

CONVENZIONE

TRA

A.C.I. - Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8 (cod. fisc. 00493410583; p. IVA 00907501001) in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità denominato "ACI" oppure "l'Ente";

E

ACI-PROGEI SPA - Programmazione e Gestione Impianti ed Immobili S.p.A., con sede in Roma, Via Solferino n. 32 (cod. fisc. 80020110583; p. IVA 02113871004), in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Battista Canevello, di seguito per brevità denominata "ACI PROGEI" oppure "la Società",

PREMESSO CHE

- a. ACI Progei è una società per azioni con capitale sociale interamente posseduto dall'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultimo;
- b. In base all'articolo 4 dello Statuto sociale, ACI Progei SPA ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita e la gestione dei beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto di ACI ed Enti e Società ad esso collegati; la ricerca di immobili o di porzioni di immobili, ai fini dell'eventuale acquisizione in proprietà o in locazione per conto proprio e dell'Automobile Club d'Italia, nonché di Enti e Società ad esso collegati, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni concernenti la valutazione, la determinazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali; l'esecuzione di opere di ristrutturazione, di adeguamento e di manutenzioni di immobili e impianti, espletando tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi e quant'altro occorrente per conto proprio e per conto di ACI ed Enti e Società ad esso collegati;
- c. I rapporti tra ACI e la Società, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno della Federazione, approvato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009, sono disciplinati dalle regole di governo

ACI-PROGEI



societario previste dal sistema di governance ed approvate dagli Organi dell'Ente;

- d. In particolare, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, come modificato dall'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti nella riunione del 29 aprile 2014, (verbale repertorio n.2794, raccolta n. 1414 redatto dall'Avv. Raimondo Zagami, Notaio in Roma), ACI Progei Spa è Società strumentale all'attività dell'ente pubblico Automobile Club d'Italia, da quest'ultimo controllata direttamente, ai sensi dell'art. 2359 codice civile e, pertanto, soggetta a tutte le limitazioni ed obblighi applicabili alle società strumentali di enti pubblici (società "in house") previsti dalla legge e nello svolgimento delle sue attività la Società è tenuta al rispetto dell'ordinamento amministrativo, della legge e dei principi di efficienza, economicità e trasparenza;
- e. ACI Progei Spa, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le indicazioni e le regole di governance impartite da ACI per la realizzazione del sistema di governo delle società controllate quali strumenti attraverso cui realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali;
- f. ACI Progei SpA adotta e recepisce, inoltre, il Regolamento di disciplina che contribuisce ad assicurare, da parte dell'ente pubblico Automobile Club d'Italia, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- g. ACI Progei SpA deve svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dell'Automobile Club d'Italia, gli Enti ad esso federati e sue società controllate.
- h. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, una pubblica amministrazione può adempiere ai propri compiti di interesse pubblico o alle proprie finalità strumentali esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (*in house providing*);

ACI PROGEI SpA



- i. Al fine di assicurare il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e conservazione del proprio patrimonio immobiliare e degli immobili, anche non di proprietà dell'Ente, adibiti a sede dei propri uffici e/o destinati al conseguimento dei fini istituzionali e statutari, e garantire, in maniera integrata, il rispetto dei livelli di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ACI intende avvalersi di ACI Progei SpA, soggetto la cui azione, per la totale appartenenza del suo pacchetto azionario e per le finalità strumentali alle quali la stessa è chiamata ad adempiere in forza dello Statuto, è direttamente riferibile all'Ente mandante;
- j. Progei ha acquisito profonda conoscenza delle esigenze dell'ACI in ordine alle tematiche di natura immobiliare, logistico - funzionali, nonché di sicurezza dei luoghi di lavoro e di manutenzione degli impianti, e dispone, nell'ambito del proprio organico di risorse, professionalità necessarie e strutture tecniche e organizzative adeguate a garantire l'efficienza, l'efficacia e la massima affidabilità dei servizi erogati nell'ambito dello svolgimento della presente Convenzione, avvalendosi ove necessario, di imprese e soggetti specializzati da individuarsi nel rispetto della normativa, generale e speciale, regolante gli appalti pubblici nonché i settori di riferimento;
- k. Il sistema di finanziamento delle società in house di ACI prevede l'integrale ristoro dei costi sostenuti dalle stesse per l'espletamento delle attività affidate dall'ACI;
- l. Al fine di far fronte alle soprarichiamate esigenze, in un'ottica di mantenimento nel tempo dell'efficienza, della flessibilità ed economicità dei servizi e dell'efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, appare utile ricorrere alla stipula di una convenzione pluriennale, nella forma del contratto quadro di servizio, che - anche mediante i documenti-appendici di cui all'articolo 2, elaborati dalle strutture competenti dell'Ente in conformità alle attività e funzioni assegnate dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente - disciplini i rapporti giuridici ed economici tra l'ACI, socio pubblico, ed ACI Progei, società in house, generando una stretta correlazione tra procedure e strumenti di pianificazione e di controllo delle attività svolte;

ACI PROGEI SpA



- m. L'affidamento ad ACI Progei Spa delle predette linee di attività, che riguardano servizi strumentali svolti esclusivamente a favore ed a supporto dell'ACI, consente di definire sul piano generale sia i reciproci rapporti, obblighi e garanzie sia gli opportuni meccanismi di controllo e rendicontazione con la sicurezza, per l'Ente, di poter contare continuamente sull'apporto della Società per l'erogazione dei servizi di propria competenza garantendo alla Società la possibilità di poter redigere un proprio piano generale basandosi su risorse certe e su un volume di attività correttamente programmabili nel tempo;
- n. Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura, con deliberazione assunta dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 8 aprile 2014, è stata autorizzata la stipula della presente Convenzione, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di ACI Progei Spa delle modifiche statutarie relative al formale e sostanziale recepimento della configurazione della stessa ACI Progei Spa quale società in house dell'Ente;
- o. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, nella riunione del 29 aprile 2014, come da verbale repertorio n.2794, raccolta n. 1414 redatto dall'Avv. Raimondo Zagami, Notaio in Roma, ha approvato le suddette modifiche Statutarie;
- p. La presente Convenzione è stipulata in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 e dall'articolo 72 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente" approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 21.11.2012, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, al quale si fa integrale rinvio;
- q. La presente Convenzione è funzionale all'attuazione dei principi generali che ispirano la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente come definiti nel Titolo VI del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente" nonché nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 17 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2. comma 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Obiettivi e Ambito di operatività

1. La Società, conformemente all'articolo 4 del proprio Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società in house, si impegna ad operare nell'interesse dell'ACI, in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'ACI, nonché con i programmi deliberati dagli Organi dell'ACI, finalizzando la propria organizzazione ed azione, in sinergia con l'Ente, ai seguenti ambiti di intervento:
 - programmazione strategica delle attività, anche a carattere pluriennale, selezione delle politiche di intervento e di manutenzione più idonee e coordinamento delle fasi di attuazione;
 - valorizzazione del patrimonio immobiliare e mantenimento di un adeguato livello di manutenzione anche sotto l'aspetto della sicurezza, del comfort e del benessere ambientale dei dipendenti e dei clienti dei servizi erogati dall'ACI;
 - massima flessibilità e semplificazione dei processi decisionali e operativi e conseguente riduzione degli oneri gestionali e burocratici;
 - incremento della conoscenza degli immobili sotto il profilo della consistenza, dello stato manutentivo, delle caratteristiche tecniche ecc. e delle attività operative ad esso rivolte;
 - realizzazione di un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato e costante adeguamento agli standard stabiliti nel documento "Service Level Agreement" richiamato agli articoli 2 e 15;
 - fornitura di competenze tecniche e soluzioni per il miglioramento funzionale di edifici ed impianti e per l'ottimizzazione dei costi dei servizi e dei costi di esercizio;
 - costante e tempestivo adeguamento a variazioni normative in materia di salute, sicurezza ed ambiente anche in termini di safety e di security, privilegiando scelte ecosostenibili;

ACIPROGEI s.p.a.



- razionalizzazione sistematica degli spazi secondo gli standard e le metodiche formalizzate nel Documento "Space management", richiamato all'articolo 2.
2. La Società assicura l'espletamento delle attività e dei servizi conferiti in conformità alle procedure ed ai livelli di controllo definiti nel proprio "Manuale di qualità".
 3. L'affidamento e l'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione devono garantire la qualità delle prestazioni e devono perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia anche attraverso una adeguata programmazione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La Società, alla luce di tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto, fornisce ad ACI, in conformità e nei limiti di cui alla presente convenzione, gli incarichi e le seguenti prestazioni:

- a. i servizi di Governo e la gestione integrata degli immobili e delle prestazioni oggetto della Convenzione secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- b. tutti i servizi tecnico - professionali concernenti la gestione, la progettazione, l'adattamento e l'utilizzazione degli immobili di proprietà dell'ACI e di quelli adibiti a sede degli Uffici dell'Ente;
- c. i servizi operativi e le attività di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente e di quelli, comunque, utilizzati dall'Ente per le proprie finalità istituzionali e statutarie;
- d. gli interventi necessari, anche in via d'urgenza, per assicurare la conformità degli immobili di cui alla lettera c) alle disposizioni in materia di accessibilità, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza ed igiene ambientale nonché per evitare pericoli all'incolumità dei dipendenti e dei terzi e danni ai beni ed ai valori dell'Ente;
- e. l'erogazione dei servizi integrati della sicurezza ed, in particolare, le attività di sorveglianza sanitaria, la formazione ed informazione del personale, gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

ACI PROGETTA



- f. supporto per la ricerca di soluzioni locative per gli uffici dell'Ente ed ogni altra attività di collaborazione, di assistenza tecnico-professionale ed economica comunque connessa ed inerente l'oggetto della Convenzione.
2. L'espletamento delle prestazioni è regolato dalle clausole della presente Convenzione e da specifiche appendici, approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente, che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto, con i quali verranno definiti le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi, le misure di gestione ambientale da porre in essere, i livelli di servizio, gli indicatori di performance, nonché le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai servizi resi ad ACI; tali appendici vengono di seguito riportate:
- Documento denominato "Servizi di Governo, di gestione integrata dei servizi immobiliari e dei servizi operativi connessi"
 - Documento denominato "Service Level Agreement"
 - Documento denominato "Modalità di esecuzione dell'attività di audit"
 - Documento denominato "Space management"
 - Documento denominato "Servizi integrati della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i."
 - Documento denominato "Modalità di rendicontazione e di riaddebito dei costi"
3. Qualora, nel corso delle annualità di competenza della presente Convenzione sia necessario ricorrere alla Società per lo svolgimento di attività non contemplate nell'elenco dei predetti Documenti, le competenti strutture dell'Ente provvederanno a stipulare specifici atti, definendo, altresì, la relativa provvista finanziaria.

Art. 3 – Durata

1. La presente Convenzione decorre dal 1° luglio 2014 ed ha durata di anni sei fino al 30 giugno 2020.
2. Alla data di scadenza del 30 giugno 2020, la Convenzione, compatibilmente con le leggi in vigore, potrà essere espressamente rinnovata per un analogo periodo dal 1° luglio 20120 fino al 30 giugno 2016, previa autorizzazione dell'Organo ACI competente e sempre che sussistano le condizioni ed i presupposti formali e sostanziali che concretizzino l'esercizio "in house" delle attività di cui al presente

atto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 che disciplina la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 4 - Attività di assistenza tecnica immobiliare

1. La Società presterà in favore di ACI tutte le attività di collaborazione ed assistenza tecnica concernenti i servizi di cui al precedente articolo 2. A titolo meramente esemplificativo, la Società si impegna a:
 - a. ricercare ed individuare, in relazione alle indicazioni ed esigenze rappresentate dall'ACI, immobili o porzioni di immobili ai fini dell'eventuale acquisizione in proprietà o in locazione, da parte dell'Ente, fornendo, in conformità all'articolo 79 del " Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", tutte le informazioni, le stime e le indicazioni all'uopo necessarie concernenti gli aspetti urbanistico, logistico, funzionale, strutturale, economico, ecc.;
 - b. curare, in ogni fase, su richiesta ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Documenti di cui all'articolo 2, i lavori di manutenzione, miglioria ed adeguamento degli immobili di proprietà dell'ACI e di quelli adibiti a sede degli Uffici dell'Ente, stipulando, previo l'espletamento delle procedure pubbliche di rito, i relativi contratti e verificandone la corretta esecuzione;
 - c. predisporre piani dinamici di manutenzione ordinaria preventiva/programmata ed adeguata alle specifiche esigenze dell'ACI in modo da garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature e degli impianti, il mantenimento delle perfette condizioni operative per favorire la riduzione dei costi per interventi di manutenzione straordinaria o di pronto intervento;
 - d. provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere permessi, concessioni e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori e/o la regolarizzazione amministrativa degli immobili utilizzati da ACI;
 - e. seguire tempestivamente lo sviluppo e le varianti degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia in genere, onde consentire all'ACI l'assunzione di eventuali iniziative ritenute dallo stesso necessarie e/o opportune;
 - f. provvedere all'espletamento degli adempimenti di carattere istruttorio e tecnico connessi alla gestione, anche condominiale, dei contratti immobiliari

posti in essere dall'Ente;

- g. monitorare la rispondenza degli immobili e degli impianti di proprietà o utilizzati dall'ACI alla normativa di sicurezza vigente;
- h. formulare all'ACI ogni proposta ed iniziativa ritenute necessarie, utili e/o opportune nell'interesse dell'Ente per garantire la qualità, la funzionalità e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, previa valutazione di specifici piani operativi ed analisi dei costi- benefici;
- i. elaborare proposte di efficientamento dei consumi relativi alle utenze elettriche, idriche, riscaldamento/raffreddamento, ecc, per la ricerca di economie di gestione.

2. In aggiunta a quanto elencato nelle precedenti lettere del presente articolo, ACI Progei potrà sottoporre ad ACI ogni proposta di ulteriori iniziative che ritenga necessarie od utili ad ampliare e migliorare i servizi resi in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art.5 – Servizi Integrati di sicurezza

1. Salvo diverse determinazioni dell'Ente, ACI Progei provvederà alla fornitura delle attività connesse alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro in adempimento delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo dall'Ente, da rendersi mediante l'erogazione di prestazioni consulenziali e operative concernenti:
 - a. Mantenimento ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi in conformità all'art. 28 del citato D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alle postazioni di telelavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 del CCNL 14.2.2001;
 - b. Assunzione del ruolo e svolgimento delle attività proprie del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP);
 - c. Attività di Sorveglianza Sanitaria;
 - d. Attività di Formazione ed Informazione.
2. Progei fornirà il supporto all'ACI per l'effettiva attuazione di compiti, procedure e misure necessarie ad assicurare la sicurezza, la salute e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro al fine di facilitare il rispetto delle procedure definite, la

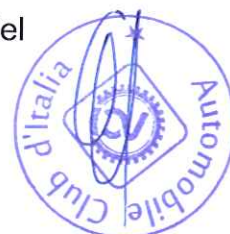
corretta esecuzione delle istruzioni operative da parte delle figure responsabili in materia di sicurezza.

3. I servizi saranno espletati presso tutte le strutture individuate sulla base dell'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, con facoltà, per l'ACI, di modificare il numero e la consistenza delle stesse strutture anche in considerazione di modifiche organizzative e/o possibili acquisizioni o dismissioni di immobili.
4. L'ACI si riserva la facoltà di modificare le prestazioni connesse alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro in adempimento delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , ampliando o diminuendo il pacchetto dei servizi conferiti.
5. Le modalità di espletamento dei servizi sono definiti nel Documento predisposto dalla Direzione Risorse Umane che ne cura, altresì, la programmazione, l'organizzazione, la gestione, le verifiche, il monitoraggio ed il controllo.

Art.6 – Servizi di Governo e di gestione integrata immobiliare

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e la gestione integrata di tutti i servizi erogati nell'ambito della presente Convenzione, Progei mette a disposizione dell'ACI la piattaforma informativa, denominata ARCHIBUS, ed un sistema di procedure e di strumenti operativi in grado di centralizzare le informazioni tecniche e gestionali attinenti ogni edificio-impianto ed i servizi ad esso rivolti, nonché provvedere al governo della programmazione, esecuzione, consuntivazione e controllo di tutte le attività operative.
2. Tale strumento dovrà essere idoneo a gestire i processi ed i flussi informativi dei servizi erogati in modo da garantire la pronta fruibilità e disponibilità dei dati e delle informazioni di tipo tecnico, operativo, gestionale e economico necessari nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo dei servizi. In particolare, le funzionalità del sistema di governo, amministrato e costantemente aggiornato ed implementato per tutta la durata della Convenzione, devono:
 - consentire la piena conoscenza dello stato di consistenza e conservazione del patrimonio immobiliare e degli impianti cui sono rivolti i servizi erogati e l'acquisizione, il rilievo, il censimento, l'archiviazione di dati grafici e alfanumerici, planimetrie, fotografie, atti e documenti nel "fascicolo del

ACI PROGEI



fabbricato" attraverso la costituzione e gestione dell'Anagrafica dell'immobile e dell'impiantistica ;

- consentire, anche attraverso l'integrazione con il sistema informativo-contabile ACI - SAP, il controllo del budget e la corretta contabilizzazione dei costi in linea con le procedure del ciclo passivo di ACI;
- creare una perfetta corrispondenza tra le anagrafiche immobiliari ACI e Archibus mediante la mappa degli immobili;
- garantire, tramite appositi tools di elaborazione dati, il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, con riferimento agli indicatori di performance individuati, anche in termini di efficienza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori oltre che di riduzione degli impatti ambientali;
- fornire supporto alle attività di gestione e coordinamento dei servizi connessi alla sicurezza di cui all'articolo 5 con riferimento all'aggiornamento dei principali documenti previsti e la programmazione in termini di calendario di esecuzione, mezzi, risorse, tempo e costi necessari alla corretta esecuzione e gestione dei servizi conferiti ed all'attuazione delle misure di prevenzione ed adeguamento pianificate.

3. Nell'ambito dei servizi generali di governo, finalizzati ad assicurare la gestione integrata di tutti i servizi operativi erogati, la Società dovrà fornire:

- la rilevazione dei dati relativi al comfort ambientale, ai consumi energetici ed in generale all'efficienza degli impianti attraverso idonea strumentazione con relativo monitoraggio e relazione di sintesi che evidenzia le criticità rilevate ed i piani di intervento;
- il supporto integrativo per il controllo ed il coordinamento operativo di eventuali servizi connessi alla conduzione dell'immobile affidati dall'Ente ad altri fornitori;
- acquisizione e gestione delle informazioni relative alle utenze idriche, elettriche, gas, telefoniche, ecc, per l'eventuale esecuzione di uno studio di fattibilità per la ricerca di economie di spesa;
- l'anagrafica delle postazioni di lavoro, degli arredi e delle apparecchiature per generare un inventario degli ambienti in ogni immobile e consentire piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi.

ACI PROGEI s.p.a.



Art. 7 – Programma annuale delle attività

1. ACI Progei e le strutture competenti dell'ACI predisporranno il Programma Annuale delle Attività che si intendono porre in essere per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione.
2. Il Programma immobiliare conterrà l'indicazione delle iniziative dirette alla gestione, conservazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, comprese le eventuali alienazioni, dismissioni e acquisizioni, e delle attività che verranno intraprese di carattere manutentivo, logistico, adattivo, migliorativo, ecc, degli ambienti di lavoro.
3. Il Programma è corredato del piano economico previsionale predisposto da ACI Progei, ed approvato dall'ACI, i cui costi saranno determinati adottando i parametri economici di cui all'articolo 8, sulla base delle prestazioni tecniche stabilite nei Documenti citati all'articolo 2 e dei criteri di riaddebito dei costi di cui all'articolo 11.
4. Il Programma annuale delle Attività e il piano economico dovranno essere sottoposti all'approvazione dei competenti Organi dell'ACI, in conformità all'articolo 11 della presente Convenzione.
5. Sulla base del programma annuale immobiliare e del piano economico verrà predisposto, in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dei centri di responsabilità, il Piano Operativo degli Interventi e la relativa tempistica e, con riferimento a ciascuna iniziativa, si procederà alla verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa.
6. Il piano operativo degli interventi è di norma articolato in sezioni e riporta almeno le principali tipologie di informazioni:
 - dettaglio dei servizi a canone;
 - interventi pianificati dei servizi extracanone
 - calendario operativo
 - gestione del controllo degli indicatori di prestazione
 - corrispettivi per i servizi a canone ed il massimale per le attività extracanone.
7. Il piano operativo degli interventi viene aggiornato, a cura di ACI Progei, e sottoposto ad ACI, in caso di variazioni significative sia con riferimento agli interventi pianificati, in base a specifiche esigenze dei clienti, e alla tempistica che con riferimento ai costi e all'eventuale variazione delle condizioni per il controllo degli indicatori di prestazione.

ACI PROGEI s.p.a.



8. Resta in facoltà di ACI, nei limiti delle rispettive competenze, anche successivamente all'approvazione del Programma, di richiedere ad ACI Progei lo svolgimento di attività o di interventi non inclusi nel programma stesso o nel piano operativo. A questo scopo ACI Progei presenterà ad ACI un preventivo in cui verranno esposte le modalità ed i tempi di esecuzione nonché le condizioni economiche accompagnate da un'analisi dei prezzi.

Art.8 – Servizi operativi agli immobili e modalità di compenso

1. I servizi operativi, oggetto della presente Convenzione, sono:
 - a) “attività a canone” ovvero le prestazioni continuative dei servizi di controllo e manutenzione ordinaria preventiva e programmata da eseguirsi con cadenza periodica necessaria per garantire il corretto, costante e continuo stato di funzionamento degli impianti, apparati, supporti e specificata nel Documento “Servizi di Governo, di gestione integrata dei servizi immobiliari e dei servizi operativi connessi”, compensate con un canone di regola su base annua quale determinato a seguito delle procedure pubbliche di affidamento, nonché i servizi di manutenzione adattiva descritti nell'apposita sezione del citato Documento, compensati con un canone da consuntivarsi in ragione degli interventi effettuati.
 - b) “attività extracanone”, ovvero le prestazioni, i servizi e gli interventi non compresi nelle attività a canone ed eseguiti a richiesta e/o a misura che comprendono interventi di manutenzione straordinaria, di adattamento ed allestimento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle sedi e che dovranno essere, di volta in volta, preventivati da Progei, sulla base delle commesse affidate dalla stessa Società, ed approvati da ACI.
2. Nel caso di interventi di cui alla lettera b), Progei predisporrà il “piano dettagliato di intervento” che rappresenta la progettazione, pianificazione e stima economica degli interventi da eseguire, previa, ove necessario per entità o urgenza di lavori, la verifica dei rischi e l'individuazione delle priorità.
3. Qualora, in corso d'opera o per qualsivoglia motivo, si rendano necessari interventi di modifica o integrazione dell'incarico, questi devono essere concordati tra le parti, verificandone la compatibilità con l'incarico originario e con le previsioni di costo e dei tempi di realizzazione.

ACI PROGEI s.p.a.



4. A decorrere dal terzo anno contrattuale, le parti, in ragione degli obiettivi di efficienza conseguiti, verificheranno la possibilità di prevedere annualmente una franchigia, come limite al di sotto del quale determinati piccoli interventi non devono essere compensati extracanone ma si considerano compresi nelle attività a canone.

Art. 9 – Prerogative ed obblighi delle parti

1. L'ACI eserciterà le seguenti prerogative afferenti alla gestione della presente Convenzione:
- ❖ indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per i servizi oggetto della presente Convenzione;
 - ❖ coordinamento delle scelte in merito alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio immobiliare;
 - ❖ approvazione dei piani annuali e pluriennali delle attività e degli interventi nel settore immobiliare e nella gestione dei servizi di sicurezza di cui all'articolo 5;
 - ❖ approvazione del piano economico previsionale sulla base della programmazione degli interventi utilizzando la documentazione di supporto fornita dalla Società, nonché le specifiche ed i parametri definiti nei documenti di cui all'art. 2.
 - ❖ la determinazione, con cadenza almeno annuale, degli obiettivi di miglioramento dei servizi e delle prestazioni con riferimento agli aspetti riguardanti l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, concordando con Progei indicatori, standard di riferimento e metriche di valutazione per la misurazione dei risultati nell'ambito del "Service Level Agreement" .
2. Progei assicurerà ad ACI:
- ❖ l'adeguamento agli indirizzi ed alle linee guida dell'ACI in materia di valorizzazione e gestione immobiliare e di gestione integrata della sicurezza;
 - ❖ l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, dai documenti attuativi e dai singoli piani annuali delle attività e degli interventi utilizzando criteri di ottimizzazione delle prestazioni e di massima economicità di gestione nel rispetto dei livelli di servizio concordati tra le parti e delle norme adottate in materia di garanzia della qualità;

ACI PROGEI



- ❖ la fornitura di tutte le informazioni ed i dati necessari per le relative azioni di monitoraggio, nonché il supporto per consentire ed agevolare l'esercizio, da parte di ACI, delle verifiche e dei controlli necessari in relazione a quanto previsto dagli articoli 12 e 13, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo opportuni interventi idonei allo scopo;
 - ❖ l'utilizzo, per gli scopi di cui alla presente Convenzione, in via prioritaria, della propria struttura tecnica e organizzativa, adeguandola alle eventuali necessità di ACI, nonché il ricorso ad imprese specializzate per assicurare i servizi necessari garantendo, nella scelta del contraente, l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica ed i connessi adempimenti previsti dalla normativa in vigore;
 - ❖ il supporto per le valutazioni di congruità sui prezzi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, fornendo, ove necessario, la documentazione utile richiesta da ACI;
 - ❖ il rispetto e la piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affidati, di sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, progettazione ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato, collaudi e certificazioni delle opere eseguite, gestione e sicurezza dei cantieri, DIA e permessi amministrativi e quanto altro previsto in relazione all'oggetto della convenzione e/o che dovesse essere emanato nel corso di esecuzione della stessa.
3. I suddetti obblighi devono essere tenuti presenti nella predisposizione del "programma annuale delle attività".
4. Progei, inoltre, potrà svolgere attività a favore di terzi, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto ed in armonia con le direttive ed i principi emanati da ACI. Lo svolgimento di servizi a favore dei terzi dovrà assicurare che gli stessi non ostino al rispetto degli impegni assunti con la presente Convenzione e che non si arrechi pregiudizio alle attività svolte da ACI, fermo restando che Progei deve realizzare la parte prevalente e più importante della propria attività con l'Ente controllante, nel rispetto dei principi generali del modello in house providing.

ACI PROGEI spa



Art.10 – Responsabile tecnico degli immobili

1. Per ogni incarico, comprese le prestazioni di manutenzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, verranno individuati, per aree geografiche e per ogni immobile o gruppi di immobili, responsabili e referenti al fine di assicurare la supervisione e conduzione degli interventi nonché il coordinamento efficiente ed efficace tra centro e periferia finalizzato al conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste.
2. I responsabili, in possesso di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, avranno compiti di natura tecnica, operativa e di controllo e dovranno assicurare l'attività consultiva e di supporto necessaria ad ogni struttura ACI sul territorio, anche in relazione alle attività di manutenzione decentrata, nonché l'esecuzione e la verifica dei lavori secondo le specifiche qualitative e procedurali stabilite.
3. Il responsabile dell'intervento ha, altresì, il compito di:
 - pianificare, sotto il profilo tecnico e logistico, organizzare e supervisionare lo svolgimento dell'attività;
 - garantire l'esecuzione delle attività di competenza secondo la tempistica definita;
 - gestire le eventuali pratiche amministrative occorrenti;
 - garantire l'esecuzione delle verifiche e delle validazioni previste dai piani di lavoro;
 - formalizzare i verbali previsti;
 - raccogliere le informazioni e la reportistica necessaria per il monitoraggio delle performance conseguite.

Art.11 – Remunerazioni di ACI Progei e rapporti economici

1. ACI Progei, nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione opererà secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza. Fermo restando la preventiva condivisione dei criteri di allocazione dei costi diretti delle commesse affidate dall'ACI attraverso la presente Convenzione, la remunerazione spettante ad ACI Progei avverrà con il rimborso dei costi da questa sostenuti, determinati, tenendo conto della congruità ed inerenza degli stessi rispetto alle prestazioni ed ai servizi forniti, in conformità ai criteri stabiliti

ACI PROGEI s.p.a.



nel "Documento sulle modalità di rendicontazione e di riaddebito dei costi" di cui all'articolo 2, comma 2.

2. ACI Progei, in riferimento alle prestazioni ed ai servizi richiesti da ACI, sottoporrà all'approvazione dell'Ente, al fine della valutazione preventiva della congruità ed inerenza dei costi, entro il mese di luglio di ciascun anno, un budget previsionale distinto per Centri di Responsabilità ACI, relativo alle attività da svolgere per l'anno successivo, strutturato sulla base del programma annuale delle attività di cui all'articolo 7 e contenente i costi e gli oneri che si prevedono di sostenere nell'esercizio di riferimento.
3. Sulla base di tale budget previsionale, le strutture competenti di ACI alimenteranno il processo di pianificazione del budget economico e degli investimenti dell'Ente.
4. Il budget assegnato da ACI è autorizzativo; ACI Progei non può, pertanto, sostenere costi eccedenti il budget assegnato. Eventuali variazioni in aumento sono sottoposte all'iter di approvazione di cui al successivo comma 5.
5. Qualora le previsioni dei costi autorizzati dall'ACI con il budget dell'esercizio di cui al precedente comma 4, dovessero subire variazioni in aumento, ACI Progei provvederà ad evidenziare gli scostamenti fornendo le relative motivazioni e predisponendo un nuovo piano di lavoro indicando nel dettaglio i maggiori costi previsti, nonché richiedere all'ACI l'attivazione dell'iter di approvazione, da parte degli Organi competenti, delle modifiche al budget assegnato. Nessun maggior costo può essere sostenuto da ACI Progei fino alla conclusione del suddetto iter di modifica del budget da parte di ACI.
6. Al termine del secondo anno di validità della presente convenzione e, successivamente, con cadenza biennale, le Parti provvederanno a verificare il permanere della congruità dei costi rispetto ai servizi di manutenzione e di gestione della sicurezza forniti, con attività di benchmarking, correlato ad indicatori, da individuarsi congiuntamente, inerenti alla produttività ed efficientamento gestionale e concordando, ove necessario, le opportune variazioni.
7. Ai fini della verifica di congruità dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di

ACI PROGEI



cui al precedente comma 6, si terrà conto, altresì, dei dati di cui all'articolo 7, comma 4°, lett.c) e comma 5° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o dei parametri e dei prezzi per servizi analoghi quotati nei listini delle convenzioni, del mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza.

Art. 12 - Rendicontazione e pagamenti

1. Per consentire la verifica del corretto svolgimento da parte di ACI Progei delle obbligazioni assunte per la gestione immobiliare, la stessa Società fornirà ad ACI, attraverso la piattaforma informativa ARCHIBUS di cui all'articolo 6, i rapporti delle attività svolte nel mese di riferimento ed il loro stato di avanzamento, distinte per Centro di responsabilità ACI, per tipologia di intervento (attività a canone ed agli interventi extracanone) e con la schedulazione, anche in forma grafica, delle attività e degli interventi svolti nel periodo di riferimento ed il loro stato di avanzamento, evidenziando eventuali scostamenti rispetto al Piano operativo degli interventi, problematiche, o iniziative per assicurare una gestione efficiente ed efficace dei servizi resi.
2. ACI Progei mette a disposizione dell'Ente mensilmente la rendicontazione contabile relativa agli Ordini di Acquisti (ODA) emessi da ACI ed eseguiti dalla Società.
3. L'ACI, previa verificare della regolare esecuzione dei servizi commissionati alla società ACI Progei in virtù della presente Convenzione, nonché del controllo sui collaudi dei lavori effettuati a fine intervento, provvederà ad autorizzare il pagamento mediante l'imputazione al Sistema SAP del movimento denominato "Entrata merce"(EM).
4. Successivamente all'approvazione con EM di cui al precedente comma, ACI Progei potrà provvedere alla emissione di regolari fatture, corredate dalla rendicontazione contabile degli ODA accompagnate da una re.
5. ACI Progei, con cadenza trimestrale, mette a disposizione dell'ACI la rendicontazione di tutte le spese sostenute con riferimento ad ogni singolo immobile, evidenziando la tipologia ed i tempi di intervento ed evidenziando eventuali programmi futuri finalizzati al mantenimento di un adeguato livello di manutenzione, anche sotto il profilo del benessere ambientale e della sicurezza.

6. ACI si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l'esibizione dei giustificativi di spesa a supporto della rendicontazione contabile di cui al comma 2, nonché l'integrazione della documentazione e chiarimenti ai fini delle verifiche che verranno svolte anche con il supporto del sistema informatico di cui all'articolo 6.
7. Ai fini del pagamento si terrà conto delle verifiche di rispondenza dei servizi svolti rispetto a quanto affidato dall'Ente sulla base dei parametri e degli indicatori di misurazione di servizi ai sensi di quanto previsto all'articolo 7.
8. Per interventi non ultimati e relativi a commesse di particolare entità, l'ACI può autorizzare il pagamento delle attività svolte previa determinazione e verifica dello stato di avanzamento dei lavori, documentato e approvato.
9. Entro il mese di giugno e il mese di dicembre di ogni anno, Progei trasmetterà, altresì, una relazione sulle attività svolte in attuazione del Programma annuale e del piano degli interventi, con l'indicazione delle iniziative realizzate e degli obiettivi raggiunti, comprese le eventuali attuazioni di proposte di riduzione dei costi e di efficientamento dei servizi.
10. Le fatture saranno processate da ACI in conformità alle prescrizioni operative contenute nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente". Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione, a seguito di completamento, con esito positivo, delle attività di verifica.
11. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità della Società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria, mediante l'acquisizione del DURC ai sensi della legge 2/2009.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emerga l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti).

ACI PROGEI spa



Art.13 - Verifiche e controlli

1. L'ACI, attraverso le competenti strutture, secondo le funzioni e le competenze definite nell'Ordinamento dei Servizi, esercita il controllo sugli obiettivi gestionali assegnati alla Società, il controllo strutturale sugli organismi societari ed il controllo sugli indirizzi e le attività in genere al fine di monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività complessiva della Società, secondo le regole dell'in house providing; a tal fine, la società ACI Progei fornisce ad ACI i dati e le informazioni richiesti dall'Ente o, comunque, ritenuti utili ai fini dell'espletamento del controllo analogo.
2. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dei servizi attinenti i "Servizi integrati della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." di cui all'articolo 5 della presente Convenzione sono svolte dalla Direzione Risorse Umane.
3. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dei servizi attinenti la gestione e manutenzione immobiliare e servizi connessi, oggetto della presente Convenzione, sono svolte attraverso il Servizio Patrimonio e Affari Generali.
4. Le predette strutture eserciteranno, altresì, il monitoraggio ed il controllo della qualità dei servizi erogati, ovvero, la rispondenza dei servizi effettivamente svolti agli indirizzi forniti ed agli standard di produzione ed erogazione predeterminati dalle strutture competenti.
5. Per l'espletamento delle attività di controllo in materia di gestione e manutenzione immobiliare, oltre ai rapporti di audit indicate nel Documento "Modalità di esecuzione dell'attività di audit", ed ai documenti di rendicontazione di cui all'articolo 12, si farà riferimento ai livelli ed agli indicatori definiti nel Documento "Service Level Agreement", nonché agli esiti delle indagini sulla Customer Satisfaction di cui all'articolo 14.
7. Le strutture competenti trasmetteranno le relazioni conclusive del controllo di competenza al Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione.

Art. 14 - Customer satisfaction

1. Nel corso della durata della Convenzione, al fine di monitorare costantemente la qualità dei servizi erogati, la Società dovrà verificare il livello di soddisfazione del

servizio mediante indagini, interviste, questionari mirati rivolti ai responsabili delle strutture ACI. La valutazione della qualità verrà effettuata sulla base dei parametri definiti nel Manuale di qualità della Società e di indicatori che verranno individuati con ACI nel documento di Service Level Agreement.

2. Gli esiti delle verifiche dovranno essere registrati per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di anomalie.
3. Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà misurato anche mediante controlli a campione formalizzati attraverso le check-list di controllo concordate tra le parti.
4. I risultati verranno comunicati ad ACI entro il mese successivo a quello di conclusione della rilevazione con espressa indicazione delle eventuali criticità e delle proposte pianificate per ripristinare i servizi in modo conforme al livello di qualità approvato.

Art.15 - Livelli di servizio e Penali

1. La Società ha l'obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nei Documenti tecnici di riferimento, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.
2. I livelli di servizio erogato sono disciplinati nei Documenti "Service Level Agreement" e "Modalità di esecuzione dell'attività di audit", che rispondono, altresì, all'esigenza di definire in maniera chiara e trasparente i parametri e gli indicatori di valutazione e controllo delle prestazioni, gli indicatori di soddisfazione dei clienti finali, le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive risulti che
 - su più del 30% degli interventi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nei Documenti tecnici, la Società è tenuta a corrispondere ad ACI una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli interventi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli interventi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nei Documenti tecnici, la Società è tenuta a corrispondere ad ACI una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per

ACI PROGEI s.p.a



cento) del valore complessivo degli interventi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

Art.16 - Diffida ad adempiere e Risoluzione

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacia i servizi, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.
3. E' facoltà dell'ACI risolvere la presente Convenzione anche limitatamente ad alcuni servizi, riservandosi di affidare gli stessi ad altri operatori in conformità alle disposizioni regolanti la materia.
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., la Convenzione nei seguenti casi:
 - a. modifiche statutarie che incidono in maniera sostanziale sull'oggetto della Convenzione;
 - b. modifica o perdita della configurazione e/o dei requisiti di ACI Progei Spa come società in house dell'ente pubblico ACI.

Art. 17 - Cessione del contratto

1. E' fatto divieto assoluto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società all'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolta la convenzione.

Art. 18 – Responsabilità ed obblighi

ACI PROGEI SPA



1. La Società, fatto salvo il diritto di rivalsa, è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ACI e/o a terzi per fatti comunque imputabili a soggetti cui sono stati affidati i lavori ed i servizi ed assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
3. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato apposita polizza assicurativa che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
5. Qualora nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ACI Progei si avvalga di imprese, gruppi di lavoro, professionisti, fornitori di beni e servizi, operatori economici, questi opereranno sotto la direzione e responsabilità della medesima ACI Progei senza alcun rapporto diretto con l'ACI.

Art. 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società opererà utilizzando personale proprio interno, consulenti, professionisti esterni, fornitori di beni e servizi nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale.
2. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi

ACI PROGEI s.p.a.



quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza , ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.
4. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 20 – Proprietà intellettuale

1. Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà dell'ACI. Il loro utilizzo da parte della Società dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dall'Ente azionista.

Art. 21- Riservatezza e trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto

ACI PROGEI



siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l'esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all'individuazione delle misure minime di sicurezza sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 22 - Segreto d'ufficio

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'AVCP, tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACI PROGEI s.p.a.



2. In conformità alla stessa determinazione di cui al 1° comma dell'AVCP, la Società inserisce nei contratti sottoscritti con i propri contraenti e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali appaltatori e subcontraenti ai suddetti obblighi.

Art. 24 - Codice etico e Piano per la prevenzione della corruzione

1. La Società ha adottato il "Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001", consultabile sul proprio sito e dichiara di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti con i Fornitori.
2. La Società, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione:
 - ❖ opera nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - ❖ conforma i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza nonché a non compiere alcun atto volto, direttamente o indirettamente, a distorcere la corretta esecuzione della presente Convenzione;
 - ❖ si conforma, per quanto attinente, alle indicazioni contenute nel " Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)" predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT in data 11 settembre 2013 in attuazione della Legge 6 novembre 2012.n.190 ed alle successive delibere dell'ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ;
 - ❖ si uniforma alle previsioni contenute nel "Piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente".

Art. 25 - Prescrizioni relative agli affidamenti esterni

1. L'attività negoziale di ACI Progei è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione e in osservanza della normativa e delle disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. La Società è obbligata a porre in essere tutte le verifiche per assicurare che i fornitori ed i subappaltatori siano in possesso, e mantengano per tutta la durata

ACI PROGEI s.p.a



degli incarichi conferiti, i requisiti di legge per partecipare alle pubbliche gare e per contrattare con le pubbliche amministrazioni, nonché quelli specifici previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. La Società si impegna, su richiesta di ACI, ad esibire la relativa documentazione.

Art. 26 – Codice di comportamento

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta delle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
3. La Società dichiara di uniformare la propria organizzazione ed il comportamento dei propri dipendenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dell'Ente", nonché a darne informativa ai propri appaltatori e collaboratori che, a qualsiasi titolo, intervengono negli immobili dell'Ente.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e, pertanto, qualunque modifica o integrazione dovrà avvenire in forma scritta.
2. L'eventualità invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Allegati attuativi o integrativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi nel loro complesso.
3. Le spese per l'eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico di ACI PROGEI.
4. I corrispettivi pattuiti con la presente convenzione sono soggetti ad IVA., essendo tutti riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali

ACI PROGEI s.r.l.



ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. Pertanto, in caso di registrazione sarà dovuta l'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Data 01 LUG. 2014

AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

(Il Presidente)

AUTOMOBILI CLUB D'ITALIA

Il Presidente

(Ing. Angelo Ricci Damiani)

ACI PROGEI SpA

(Il Presidente)

ACI PROGEI SpA

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Giovanni Battista Canevello)